



AEEG-278136

AEEG PG.0017364/A - 10/05/2013

**Bank of America
Merrill Lynch**

Alla: **Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas**
Ufficio Speciale Sanzioni e impegni - SAI
Alla cortese attenzione di **SAI**

Piazza Cavour, 5
20121 Milano

Anticipato via e mail a: **SAI**

Londra, 10 Maggio 2013

Oggetto: Delibera 21 marzo 2013 116/2013/S/efr - Presentazione proposta d'impegni ex art. 45, co. 3, del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 14 giugno 2012 n. 243/2012/E/COM

Spettabile Autorità,

la società Merrill Lynch Commodities (Europe) Limited trasmette in allegato alla presente comunicazione - ai sensi dell'art. 45, co. 3, del Decreto Legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e dell'art. 16 dell'Allegato A alla deliberazione 14 giugno 2012 n. 243/2012/E/COM - la propria proposta d'impegni in relazione al procedimento istruttorio avviato con la delibera 21 marzo 2013 116/2013/S/efr, notificata alla società scrivente l'11 aprile 2013.

Il sottoscritto resta a disposizione dell'Autorità per qualsiasi chiarimento o ulteriore informazione.

Distinti saluti,

Namesh Hansjee
Board Director & Head of Trading
Merrill Lynch Commodities (Europe) Limited

Tel: +44 (0)20 7828 1000 www.mlc.com

Merrill Lynch Commodities (Europe) Limited
2 King Edward Street, London EC1A 1HQ

Registered Office: 2 King Edward Street, London EC1A 1HQ
Authorised and Regulated by the Financial Services Authority

**FORMULARIO PER LA PRESENTAZIONE DEGLI IMPEGNI AI SENSI
DELL'ARTICOLO 45, COMMA 3 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 93/11
E DELLA DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ 14 GIUGNO 2012,
243/2012/E/COM**

1. Soggetto proponente

Merrill Lynch Commodities (Europe) Limited (*MLCE*)

2. Numero del procedimento e fattispecie contestata

Provvedimento d'avvio: Delibera 116/2013/S/efr del 21 marzo 2013 (*Delibera*) nella quale l'Autorità afferma che "Merrill Lynch Commodities non ha adempiuto all'obbligo di acquisto, per l'anno 2011, di 1.748 certificati verdi relativi all'energia elettrica importata nell'anno 2010".

Pertanto, la norma che si assume violata è l'articolo 11, comma 3. del Decreto Legislativo 79/99.

3. Dichiarazione di cessazione della condotta contestata

MLCE non è più inadempiente rispetto all'obbligo derivante dall'articolo 11 del Decreto Legislativo 79/99 in relazione alle proprie importazioni di energia elettrica nell'anno 2010, dal momento che il 24 aprile 2013 MLCE ha acquistato 1.748 certificati verdi (CV) del tipo CV_2011 (i.e. lo stesso numero di CV che MLCE avrebbe dovuto originariamente acquistare e depositare sul proprio conto proprietà presso il GSE entro il 31 marzo 2011). A dimostrazione di ciò, si allega lo *screenshot* da cui risulta che, a tale data, MLCE aveva 1748 CV_2011 nel proprio conto proprietà presso il GSE (*Allegato I*). Analogamente, si allega la comunicazione di riscontro del GSE del 29 aprile u.s. con la quale il GSE informa di aver annullato i 1.748 CV in questione "per l'adempimento dell'obbligo che risulta, pertanto, soddisfatto" (*Allegato II*).

Pertanto, alla data odierna, MLCE non risulta più in una situazione di inadempimento rispetto all'obbligo di cui all'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 79/99 in relazione all'anno 2010, come contestato nella *Delibera*.

4. Considerazioni in merito all'utilità degli impegni a ripristinare l'assetto degli interessi anteriore alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione

La violazione contestata a MLCE consiste nel non aver acquistato un certo numero di CV, a fronte del quantitativo di energia elettrica importata in Italia nel corso 2010.

La disposizione di legge che l'Autorità assume essere stata violata da MLCE è tesa a incentivare l'immissione nel sistema elettrico italiano di una quantità minima di elettricità prodotta da fonti rinnovabili (*FER*). Di conseguenza, la normativa

nazionale applicabile impone a produttori e importatori di energia elettrica di immettere direttamente questa quantità di energia elettrica nel sistema elettrico italiano ovvero, in alternativa, di acquistare CV che certificano l'origine dell'elettricità da FER. La finalità a cui tende il meccanismo legislativo in questione è quella di garantire che una quantità minima di energia immessa nel sistema elettrico italiano (il 6,05% nel 2010) provenga da FER. Pertanto, tale assetto degli interessi può essere ripristinato *ex post* da parte di un importatore/trader (quale è MLCE) solo attraverso l'acquisto della stessa quantità di CV che tale soggetto avrebbe dovuto originariamente acquistare e presentare al GSE.

Come anticipato al paragrafo 3) del presente documento, MLCE ha già acquistato 1.748 CV, vale a dire esattamente la quantità di CV che MLCE avrebbe dovuto presentare al GSE entro il 31 marzo 2011. In tal modo, MLCE non solo ha eliminato qualsiasi violazione della normativa italiana applicabile, ma ha anche creato (seppur *ex post*) la medesima situazione che si sarebbe verificata se MLCE avesse adempiuto immediatamente ai propri obblighi d'acquisto.

L'articolo 17.2 dell'Allegato A alla Delibera AEEG n. 243/2012/E/com del 14 giugno 2012 prevede che una proposta di impegni deve essere dichiarata inammissibile:

- "nel caso in cui le misure contenute nella proposta di impegni non siano altresì idonee a ripristinare l'assetto degli interessi anteriori alla violazione o ad eliminare, almeno in parte, eventuali conseguenze immediate e dirette della violazione" (lett. d);
- "qualora gli impegni proposti consistano nel mero adempimento dell'obbligo violato" (lett. e).

In relazione ai requisiti ai sensi delle suddette lett. d) ed e) dell'articolo 17.2, si precisa che – come verrà specificato in seguito – MLCE non intende limitarsi ad acquistare i 1.748 CV che essa ha omesso di acquistare entro il 31 marzo 2011, essendo invece la società scrivente disposta ad acquistare un'ulteriore quantità di CV. Pertanto l'impegno proposto va oltre il mero adempimento dell'obbligo violato ed è in grado di soddisfare ulteriormente gli interessi tutelati dalla norma che si presume essere stata violata.

5. Descrizione degli impegni proposti

Impegno n. 1

(a) *Descrizione di dettaglio degli obblighi che il proponente si dichiara disposto ad assumere*

Oltre all'acquisto dei 1.748 CV_2011 "mancanti" (cfr. allegato I), MLCE propone di acquistare un ulteriore 40% di CV (vale a dire di CV_2012) tenendo conto sia dell'obiettivo di assicurare un ragionevole disincentivo al ripetersi di simili omissioni in futuro (e della prassi seguita dall'Autorità nel perseguire finalità di deterrenza) sia di assicurare ancora più efficacemente il perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumano violate. Questa ulteriore quantità di CV_2012 acquistata

da MLCE non sarà venduta dalla società scrivente, ma sarà interamente ceduta a titolo gratuito al GSE. Pertanto, MLCE non potrà ottenere da tale quantità di CV alcun tipo di remunerazione o profitto. Inoltre, si chiarisce e si precisa che MLCE (i) non utilizzerà questi CV_2012 per adempiere eventuali obblighi ex articolo 11 del Decreto Legislativo n. 79/99, cui la società scrivente dovesse essere tenuta in relazione a qualsiasi anno e, allo stesso modo, (ii) non richiederà al GSE di acquistare questi CV nel caso essi eccedessero la quantità pari alla quota di obbligo eventualmente incombente su MLCE ex articolo 11 del Decreto Legislativo n. 79/99. Pertanto, MLCE cederà al GSE tutti tali ulteriori CV richiedendo che essi siano annullati e che - parimenti - non siano presi in considerazione ai fini dell'eventuale adempimento dell'articolo 11 del Decreto Legislativo n. 79/99.

Come conseguenza di questo impegno, a fronte dell'obbligo di presentare entro il 31 marzo 2011 al GSE 1.748 CV in relazione alle importazioni del 2010, MLCE è disponibile a impegnarsi ad acquistare un numero ulteriore di 699 CV_2012 che non verranno considerati per adempiere ad ulteriori eventuali obblighi di importazione cui MLCE dovesse essere soggetta né tantomeno saranno venduti al GSE ai sensi del Decreto Legislativo. 28/2011 e dell'articolo 20, comma 3, del Decreto Ministeriale 6 luglio 2012.

(b) *Costi previsti*

OMISSIS

(c) *Tempi di attuazione e durata degli impegni*

MLCE si impegna ad acquistare i CV aggiuntivi indicati al paragrafo a), entro 30 giorni dalla notifica della decisione finale di codesta spettabile Autorità che approvi e renda vincolanti per MLCE gli impegni sopra illustrati e chiuda la procedura istruttoria senza accertamento di alcuna violazione e imposizione di una sanzione. Si precisa che gli impegni di cui al paragrafo a) sono condizionati all'assunzione da parte dell'Autorità di un provvedimento di chiusura del procedimento avviato con la Delibera 116/2013/S/efr del 21 marzo 2013 che accetti gli impegni presentati nel corso del procedimento stesso senza accertamento di alcuna violazione e imposizione di una sanzione.

L'impegno si riferisce all'acquisto di un ulteriore significativo numero di CV per il quantitativo da acquistare calcolato in base alle importazioni del 2010. Pertanto, quanto al profilo temporale, l'impegno in questione si esaurirà con l'acquisto di tale

OMISSIS

quantitativo di CV senza che esso possa avere carattere continuativo o soggetto ad una durata.

- (d) *Considerazioni in merito alla utilità degli impegni al più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate*

MLCE è una società con sede a Londra, Regno Unito, controllata da Merrill Lynch Europe Intermediate Holdings. MLCE fa parte del Gruppo Bank of America. MLCE si occupa di commercio all'ingrosso di gas naturale, energia elettrica, di trading finanziario e fisico di petrolio greggio e di prodotti raffinati, e di carbone, di trasporto merci, prodotti esotici e di *commodity*, di titoli ambientali e metalli.

Di conseguenza, MLCE non è né un produttore né un venditore al dettaglio di energia elettrica. MLCE ritiene che questo elemento sia di rilevante importanza e dovrebbe essere preso in considerazione dall'Autorità nella valutazione della presente proposta di impegni.

MLCE, oltre a svolgere una attività molto specifica (*trading di commodities*), appartiene ad un gruppo bancario (*Bank of America*), con la conseguenza che alla società scrivente è espressamente proibito, dalla relativa regolamentazione finanziaria statunitense, di possedere, detenere o gestire *assets* nella produzione di energia.

Infatti, MLCE è una società controllata da Bank of America Corporation ("*BAC*") e BAC è una *holding* bancaria e finanziaria soggetta alla legislazione statunitense. Ai sensi dell'articolo 4 della *Bank Holding Company Act del 1956*, 12 USC Sezione 1843, né MLCE, né qualsiasi altra società controllata da BAC, può essere proprietaria o essere responsabile per il funzionamento e la gestione di un impianto di produzione né di alcune attività di natura industriale. Questa restrizione si applica a tutte le società controllate da BAC (tra cui, per l'appunto, MLCE) a prescindere da dove esse siano stabilite e, quindi, a prescindere dal fatto che tali società intendano operare negli Stati Uniti o fuori dagli Stati Uniti.

Alla luce di tali restrizioni, per quanto MLCE sia comunque disposta ad offrire a codesta spettabile Autorità impegni che possano assicurare un più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate, la gamma di possibilità concretamente a disposizione di MLCE è alquanto limitata, proprio in considerazione dei limiti insiti nella propria attività e delle descritte restrizioni di carattere regolamentari, che impediscono a MLCE di impegnarsi in iniziative che non rientrano nel proprio settore di attività (i.e. *trading* in materie prime).

In considerazione di quanto sopra, MLCE ritiene che l'impegno assunto per l'acquisto di un ulteriore numero di CV (pari al 40%) rispetto a quello dovuto in relazione al 2010 entro il 31 marzo 2011, avrà un impatto positivo sul sistema elettrico italiano. La notevole quantità aggiuntiva di CV che MLCE si impegna ad acquistare (40%) è certamente idonea a consentire il più efficace perseguimento degli interessi tutelati dalle disposizioni che si assumono violate, così come il costo che MLCE dovrà

sopportare è indubbiamente più che idoneo – anche alla luce del modesto fatturato realizzato dalla società in Italia – a fungere da efficace deterrente per il futuro.

L'acquisto di una così elevata quantità aggiuntiva di CV permetterà di perseguire in maniera concreta e molto efficace l'obiettivo specifico di incentivare l'aumento di produzione e/o di importazione di energia da FER, in quanto l'importo pagato da MLCE per acquistare questo ulteriore numero di CV remunererà direttamente uno o più produttori di energia da FER per i loro investimenti nel settore.

Inoltre, un ulteriore e non meno significativo impatto positivo su tutto il sistema elettrico italiano è rappresentato dalla riduzione dell'onere finanziario e amministrativo in capo al GSE per acquistare dai produttori da FER i CV in eccesso rispetto a quelli necessari a questi ultimi per adempiere alla propria quota d'obbligo. Infatti, con l'acquisto dei CV_2012 (che MLCE non utilizzerà ai fini del soddisfacimento della propria eventuale quota d'obbligo), MLCE contribuirà a ridurre il numero dei CV che resteranno invenduti sul mercato e che il GSE sarebbe obbligato ad acquistare ai sensi dell'attuale quadro regolamentare. Ciò consentirà di ridurre anche l'onere finanziario gravante sull'intera platea dei consumatori di energia elettrica italiani poiché – come noto - il GSE trasferisce su questi ultimi i costi sostenuti per l'acquisto dei CV rimasti invenduti sul mercato.

Infine, in linea generale, la misura proposta sarà vantaggiosa per i produttori di energia elettrica italiani che potranno beneficiare di una domanda aggiuntiva di CV sul mercato. Infatti, l'acquisto di questo importo aggiuntivo di CV contribuirà a rendere il mercato italiano dei CV più liquido. Tale effetto deve essere valutato in maniera positiva, in particolare, alla luce della struttura del mercato italiano dei CV, dove sul lato della domanda i primi tre operatori (rappresentati principalmente dai produttori italiani da fonti diversi dalle FER) coprono oltre il 50% della domanda (54% secondo i dati disponibili più recenti del GME²), mentre i primi dieci operatori acquirenti di CV rappresentano l'80% della domanda complessiva.

Nella valutazione della presente proposta di impegni, questa Autorità deve considerare l'entità molto limitata della presunta violazione di MLCE poiché rispetto alle proprie importazioni nel 2010, la quantità di CV non acquistata da MLCE è relativamente modesta. Pertanto la presunta conseguente violazione non deve essere considerata di entità grave. Di conseguenza, anche in considerazione delle restrizioni imposte dalla regolazione finanziaria statunitense e del limitato fatturato conseguito in Italia, MLCE ritiene che la presente proposta di impegni rappresenti uno sforzo proporzionale rispetto alle presunte violazioni contestate e che gli impegni in questione siano idonei a far concludere l'istruttoria in corso essendo stata offerta all'Autorità una misura efficace in grado di contribuire a rendere più liquido il mercato italiano dei CV, di ridurre al minimo l'onere finanziario per il GSE e i consumatori di energia elettrica italiani, e, quindi, di consentire all'Autorità di perseguire più efficacemente gli obiettivi generali alla base delle disposizioni che si assumono violate (cioè, incentivare la produzione di energia elettrica da FER).

² Rapporto Annuale GME, 2011, pag. 156.

ritiene meritevole di considerazione la circostanza che, appena ricevuta la notifica del provvedimento d'avvio del procedimento in questione (11 Aprile 2013) MLCE ha tempestivamente provveduto all'acquisto della necessaria quantità di CV nella prima seduta di mercato, del GME, tenutasi successivamente a tale data vale a dire il 23 aprile 2013. Contemporaneamente MLCE ha condotto una approfondita verifica interna sulla propria posizione rispetto agli obblighi per gli anni diversi dal 2010, ancorché non oggetto di alcuna specifica contestazione. All'esito di tale verifica, MLCE ha immediatamente regolarizzato la propria posizione rispetto agli obblighi di cui all'art. 11 del Decreto Legislativo, n. 79/99 anche per il 2012 (*Allegato III*) a prescindere da specifiche e puntuali contestazioni in merito.

6. Esigenze di riservatezza e segretezza

MLCE richiede che le informazioni fornite nel presente documento relative ai costi previsti, nonché al fatturato realizzato in Italia siano mantenute riservate e non siano divulgate a terzi, né rese disponibili nella decisione finale pubblicata sul sito dell'AEEG. Queste informazioni costituiscono per MLCE segreti commerciali e la loro divulgazione potrebbe causare un potenziale danno concorrenziale nei confronti di MLCE.

ALLEGATI DA 1 A 3

OMISSIS
